



IL SINDACO
(geom. Carlo Aspesti)

IL CAPOGRUPPO
(geom. ...)

Allegato "A" alla deliberazione di C.C.
n. 24 del 05 APR 2002

REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE "CAMPO SPORTIVO DI CALCIO"

Articolo 1 – definizione della struttura

La struttura comunale "Campo sportivo di calcio", compreso nella zona sportiva in via Carreggia, è costituita dai seguenti impianti:

campo maggiore 18565,58 mq;

campo minore 3502,77 mq;

spogliatoi 143 mq;

tribunetta 104 mq.

La struttura comprende altresì un'area di pertinenza, parte in proprietà comunale e parte in proprietà privata (quali individuate nella allegata planimetria), per lo svolgimento di attività connesse alla disciplina sportiva del calcio.

Articolo 2 – interventi di miglioria

Eventuali interventi di miglioria e/o di potenziamento degli attuali impianti (o meglio, delle aree attrezzate), in quanto pubblici perché di proprietà comunale, potranno essere realizzati unicamente con ricorso alle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - ampliamento della struttura

L'area di pertinenza quale sopra individuata, al momento non attrezzata, potrà essere oggetto di adeguata sistemazione finalizzata anche alla formazione di altri "campi minori", purché destinati ad attività sempre connesse con la disciplina sportiva del calcio.

Il Comune, qualora intenda dare diretta attuazione ai suddetti interventi, dovrà utilizzare le aree libere di proprietà comunale ovvero, previa acquisizione bonaria e/o coattiva, le aree libere di proprietà privata e, per la realizzazione degli stessi, dovrà ricorrere alle varie procedure ad evidenza pubblica disciplinate dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

I suddetti interventi, peraltro, potranno essere attuati anche ad iniziativa di operatori privati se titolari del diritto di proprietà delle aree in parola.

In tal caso, di massima, i suddetti dovranno dapprima cedere al Comune le aree di loro proprietà; quindi, conseguiranno dal Comune la concessione delle aree stesse, mediante apposite convenzioni, in diritto di superficie, per una durata non superiore a trent'anni.

Anche al Comune, qualora non intenda attuare direttamente alcun intervento, è dato titolo - mediante apposite convenzioni - di concedere in diritto di superficie, all'operatore privato prescelto, per una durata non superiore a trent'anni, le aree libere di proprietà comunale.

In ogni caso di concessione di aree in diritto di superficie, l'Operatore non dovrà ricorrere alle varie procedure ad evidenza pubblica, disciplinate dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione dell'impianto, in quanto "privato" in virtù del diritto conferito.

Il realizzando impianto, però, dovrà essere gratuitamente trasferito in proprietà al Comune al termine della concessione.

Nelle stipulande convenzioni saranno disciplinate le modalità di realizzazione (al privato si imporrà il ricorso ad Impresa qualificata, nonché l'alta vigilanza comunale) e di gestione degli impianti, nonché la durata della concessione.



Nelle convenzioni stesse risulteranno ben definiti gli inerenti rapporti patrimoniali, non escludendo la possibilità del Comune di definire con l'Operatore le tariffe a carico dell'Utenza, nonché di integrare con propri contributi le risorse private.

Le eventuali inerenti opere di urbanizzazione, esterne al comparto in cui è compresa la struttura in parola, dovranno essere realizzate direttamente dal Comune, con ricorso alle procedure ad evidenza pubblica, disciplinate dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 – approvazione degli ampliamenti

Nei casi disciplinati dai precedenti articoli, ogni progetto innovativo e/o incrementativo degli attuali impianti ed ogni convenzione vanno approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 5 – fruizione dell'impianto da parte della collettività

Salvo quanto previsto all'art. 6. di ogni impianto dovrà essere garantita la fruizione da parte di ogni cittadino, secondo orari e particolari modalità da definirsi dal Comune.

In ogni caso dovrà individuarsi un soggetto responsabile (ad esempio, le scolaresche saranno ammesse se accompagnate da insegnante qualificato; i privati, singolarmente o in gruppo, saranno ammessi se iscritti ad associazioni sportive, ovvero, in difetto, se sottoscriveranno dichiarazione di esonero del Comune da ogni responsabilità e produrranno specifica assicurazione contro gli infortuni; e quant'altro sia opportuno).

Articolo 6 – modalità di utilizzo

L'utilizzo del campo maggiore viene limitato a soli due giorni alla settimana, e solo per lo svolgimento di partite del Campionato Italiano di Calcio.

Su detto campo è tassativamente escluso lo svolgimento di allenamenti.

Un diverso utilizzo – comprese eventuali particolari manifestazioni organizzate con il patrocinio comunale – potrà essere autorizzato dall'Assessorato allo Sport solo in presenza di particolari e/o eccezionali circostanze così valutate dal medesimo.

Articolo 7 – modalità di concessione e requisiti del concessionario

Qualora il Comune non vi provveda direttamente, l'uso e la gestione della struttura (in tutto o in parte, a seconda della disponibilità) saranno concessi – mediante apposita convenzione – alla Società Sportiva di Calcio più rappresentativa in Cardano al Campo.

Detta Società, però, oltre alla sede nel territorio comunale, dovrà avere i seguenti requisiti:

- ◆ regolare affiliazione agli Organismi Sportivi Ufficiali (CONI e Lega Calcio);
- ◆ iscrizione e frequenza al Campionato nazionale di calcio.

In caso di più domande concorrenti, saranno considerati elementi preferenziali:

- la maggior anzianità di costituzione della Società Sportiva;
- il numero degli atleti iscritti e frequentanti la Società;
- la capacità di svolgere, oltre alla normale attività agonistica, concrete iniziative dirette a promuovere la più ampia partecipazione alla attività sportiva del gioco calcio soprattutto a livello giovanile, mediante l'organizzazione e la conduzione di interventi specifici e concordati con il Comune (scuola calcio, corsi sportivi, ecc.).
- una dichiarazione di impegno della Società a facilitare l'attività delle Società che, pur avendo concorso, non siano risultate concessionarie della struttura in parola, purché aventi sede in Cardano al Campo.

Articolo 8 – durata della concessione

La concessione avrà decorrenza dal 1° agosto; la durata viene fissata – di norma – in anni tre e potrà essere rinnovata, previa richiesta da formularsi almeno un mese prima della scadenza, mediante assunzione di apposito provvedimento comunale.



Una durata maggiore potrà essere convenuta nel caso venga preceduta da concessione del diritto di superficie per la realizzazione di impianti innovativi e/o incrementativi della attuale struttura : in tal caso la durata sarà corrispondente a quella della concessione del diritto di superficie e comporterà l'onere a carico del concessionario della manutenzione straordinaria e quello relativo a tutte le spese di gestione.

Articolo 9 – titolo oneroso

La concessione sarà onerosa e, per l'osservanza delle pattuizioni in essa convenute, dovrà prestarsi idonea garanzia fideiussoria.

Secondo insindacabili criteri, comunque motivati, il Comune potrà concedere contributi alla Società Sportiva concessionaria, soprattutto se riconosciuta meritevole per l'attività svolta a favore della collettività locale.

Articolo 10 – impegni del concessionario e tariffe

Il Concessionario - compatibilmente con le proprie esigenze - si impegna:

- ◆ a consentire l'utilizzo gratuito del campo da gioco principale (e relativi servizi) da parte di terzi, solo in presenza di manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune o di particolari e/o eccezionali circostanze autorizzate dall'Assessorato allo Sport;
- ◆ a consentire l'utilizzo degli altri campi (e relativi servizi) per manifestazioni ed allenamenti di altre Società, gruppi sportivi e privati, semprechè tutti in possesso della autorizzazione comunale;
- ◆ a svolgere la costante vigilanza sulla struttura, al fine di garantire all'utenza ed al pubblico in genere ogni sicurezza e confort durante la fruizione degli impianti.

Per consentire al Comune la valutazione – previa verifica della loro compatibilità con le esigenze del Concessionario – delle richieste, da parte dei terzi, di autorizzazione a fruire della struttura, lo stesso Concessionario è tenuto – possibilmente entro il 30 settembre di ogni anno – a rappresentare il calendario delle proprie attività.

Il Concessionario, infine, ha il titolo di applicare – per la fruizione, da parte di terzi, degli impianti costituenti la struttura in parola – tariffe differenziate a seconda del soggetto fruitore, del tempo di fruizione e dell'impianto fruito.

Di tale tariffario il Concessionario dovrà darne preventiva comunicazione al Comune, il quale si riserva la facoltà di apportarvi – d'intesa con il Concessionario stesso – eventuali variazioni al fine di calmierare i prezzi.

Articolo 11 – spese a carico del concessionario

Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese di manutenzione ordinaria e custodia della struttura, ed in particolare le spese per:

- imbiancatura e pulizia degli spogliatoi, dell'infermeria, del deposito, del locale bruciatore, della biglietteria;
- riparazione di rubinetti, serrature e porte di accesso; sostituzione di vetri e lampadine; riparazione e sostituzione di suppellettili;
- pulizia della tribuna e degli spazi aperti al pubblico; taglio dell'erba degli spazi intorno ai campi;
- taglio dell'erba, irrigazione e segnatura dei campi da gioco; manutenzione delle porte (verniciatura compresa) e sostituzione delle reti; manutenzione e sostituzione delle bandierine di fondo campo;
- riscaldamento ed utenze dei servizi di rete.

Articolo 12 – spese a carico del Comune

Sono a carico del Comune, invece, le spese di manutenzione straordinaria relative alla struttura, ed in particolare quelle non comprese al precedente articolo.



Il Comune potrà valutare l'opportunità che taluni interventi manutentivi di propria competenza vengano effettuati direttamente dal Concessionario, concordando con quest'ultimo il rimborso delle spese occorse.

Sono altresì a carico del Comune le spese relative alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, per mezzo dell'ordinario servizio, se assimilabili ai rifiuti urbani.

Articolo 13 – gestione della pubblicità

Il Concessionario potrà gestire a proprio favore ogni forma di pubblicità da collocarsi all'interno della struttura, nel rispetto della vigente normativa in materia; è però consentita la sola pubblicità commerciale e sportiva, con espressa assoluta esclusione di qualsiasi pubblicità politica e/o sindacale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, il titolo di disporre la rimozione della pubblicità che, a proprio insindacabile giudizio, ritenga "non regolare", senza che ciò possa dare diritto al Concessionario di pretendere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Il Concessionario potrà altresì gestire a proprio favore ogni attività commerciale, compresa quella connessa a pubblico esercizio, subordinatamente al conseguimento di ogni relativa autorizzazione amministrativa che, al termine della concessione, dovrà essere restituita al Comune.

Articolo 14 – obblighi del concessionario

E' obbligo del Concessionario garantire che la struttura venga utilizzata con la massima cura, verificando e disciplinando l'ingresso dell'utenza, l'afflusso del pubblico e delle persone al seguito della squadra, nonché il comportamento di chiunque acceda alla struttura, ben conscio di dover rifondere ogni eventuale danno arrecati alla struttura stessa e/o a terzi.

Sono quindi a suo carico le spese relative ai servizi di vigilanza e biglietteria, di ordine pubblico e sanitario, e di quant'altro necessiti (tasse ed imposte comprese) per lo svolgimento dell'attività propria e delle manifestazioni organizzate in proprio.

Articolo 15 - responsabilità

Il Comune è in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità per danni alla struttura e/o a persone (giocatori compresi) e/o a cose, causati od occasionati dalla fruizione della struttura stessa.

Conseguentemente, ogni responsabilità per danni da chiunque commessi, a chiunque cagionati, e comunque verificatisi, in relazione all'utilizzo della struttura oggetto di concessione, è a carico – per l'intero e senza riserva alcuna – del Concessionario tenuto, a tal fine, a dotarsi di idonea ed adeguata copertura assicurativa, non inferiore ad Euro 500.000

Il Comune – a mezzo dei propri incaricati, che potranno accedervi in qualsiasi momento – si riserva la facoltà di sorvegliare la struttura oggetto di concessione, alla quale il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica senza il preventivo assenso (scritto) del Comune.

Articolo 16 – inosservanze e violazioni

In caso di inosservanza, da parte del Concessionario, di quanto previsto nel presente Regolamento, il Comune formulerà la relativa contestazione, con eventuale diffida all'adempimento.


L'inosservanza della diffida, come pure in caso di recidiva, comporterà l'applicazione di una penale da 250 a 500 Euro, con possibile rivalsa sul deposito cauzionale di cui al precedente art. 9.

E' data comunque facoltà al Comune, in caso di ripetute gravi violazioni, revocare la concessione in qualsiasi momento dandone preavviso al Concessionario almeno 30 giorni prima, ferma restando la integrale rifusione al Comune degli eventuali danni.

La revoca della concessione, per contro, non darà diritto al Concessionario di pretendere indennizzi a qualsiasi titolo.

1 Struttura Gioco Calcio

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
STUDIO PRELIMINARE PER
SISTEMAZIONE E DESTINAZIONE
AREA SPORTIVA
Tavola sistemazione Struttura Gioco Calcio



ambiti di progetto

ambiti esistenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Buzzetti



IL SINDACO
geom. Giancarlo Aspesi

Aspesi